



**Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)**

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812203 – 0828.812201
fax 0828.812239

sito internet: www.comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 105

del 5 Aprile 2012

Il Commissario Straordinario
(Decreto Presidente della Repubblica del 27-01-2012)

VISTA la nota recante prot. n. 449 del 04-04-2012, acquisita al ns. prot. al n. 11982 del 04-04-2012 dell'ASL Salerno – Ambito Salerno 3, avente ad oggetto “ Incendio Azienda Eripress, zona industr. Ogliastro Cilento – Richiesta adozione provvedimenti”, con la quale si richiama per gli adempimenti di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e della Legge n. 225/1992, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica;

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato da incaricati del servizio di protezione civile, del Comune di Capaccio, presso i luoghi dell'evento;

PRESO ATTO che dalla preindicata nota, si evidenziava lo svilupparsi di un vasto incendio che interessava l'azienda “Eripress” con sede alla contrada Ficocelle – zona industriale di Ogliastro Cilento, che dalle informazioni assunte lavorerebbe materiali plastici di diversa tipologia utilizzati nella ricambistica di aziende nazionali;

CONSIDERATO che in seguito all'incendio si sviluppava una densa colonna di fumo, alta alcune centinaia di metri, che a causa delle condizioni meteo, in prima analisi, non avrebbe prodotto nube tossica, ma che possa interessare le vie respiratorie delle persone che vivono e lavorano nel circondario;

CONSIDERATO ALTRESI' che con il variare delle condizioni meteo verso la bassa pressione, la nube potrebbe estendersi in modo orizzontale e a bassa quota e che siano inoltre preoccupanti le ricadute (follow up) di polveri sottili (Pm 10, Pm 2,5), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), diossine ed altri inquinanti che oltre certi limiti di soglia, possono avere effetti severi sulla salute pubblica;

VISTA la citata nota prot. n. 11982 del 04/04/2012 dell'ASL con la quale vengono dettate le norme di cautela ai fini della tutela della salute;

RITENUTO di dover adottare ogni opportuna azione al fine della tutela della salute pubblica fino a quando l'ASL non comunicherà l'avvenuto superamento dell'emergenza a seguito dello svolgimento di idonee analisi ambientali svolte dall'ARPAC che comporterà l'immediata adozione del provvedimento di revoca della presente;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;



ORDINA

fino a quando l'ASL non comunicherà l'avvenuto superamento dell'emergenza a seguito dello svolgimento di idonee analisi ambientali svolte dall'ARPAC, che comporterà l'immediata adozione del provvedimento di revoca della presente:

- 1) Il divieto di sfalcio di foraggifere per uso zootecnico, fintanto che opportune analisi non ne certificheranno la non pericolosità;
- 2) Il divieto di raccolta e commercializzazione di ortaggio e frutta prodotti in loco; il profondo e radicale lavaggio degli stessi non fornisce sufficienti garanzie di rimozione di inquinanti eventualmente depositativi;
- 3) Il divieto di utilizzo per uso irriguo delle acque superficiali derivate da canali, o vasche a cielo aperto.
- 4) Che le foraggifere secche destinate alla zootecnia siano protette dagli agenti atmosferici e dai venti laterali, con teli impermeabili.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga trasmesso per informazione alla popolazione:

- a) Al Prefetto di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- b) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- c) All'ASL Salerno – Ambito Salerno 3 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro – Ufficio di Roccadaspide;
- d) All'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno;
- e) Al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio – Sportello Unico – Protezione Civile del Comune di Capaccio;
- f) Al consorzio di Bonifica Sinistra – Sele per opportuna conoscenza;
- g) Al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- h) Al Comando Polizia Locale di Capaccio, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D. Lgs. 02-07-2010, n. 104, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore III
arch. Rodolfo SABELLI



Commissario Straordinario
Dott. Pietro DONNIACUO

